

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2023
580/2023/R/EEL

DIFFERIMENTO DELLE TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1275^a *bis* riunione del 9 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);

- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48 convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto del MiTE 164/22);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2019, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com);
- la segnalazione dell’Autorità 6 luglio 2023, 308/2023/I/eel (di seguito: segnalazione 308/2023/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2023/R/eel);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”;
- il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”;
- il documento per la consultazione 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante “Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente”* e *“in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;

- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e al 1° gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- la medesima legge ha demandato, tra l'altro, all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "*servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*", nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese mentre, con riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuano a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (art. 16-ter, commi 1 e 2);
- il decreto legislativo 210/21 ha inoltre previsto, *a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela*, un obbligo in capo ai fornitori di offrire, ai clienti vulnerabili, la fornitura di energia elettrica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati (art. 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
 - i. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - ii. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - iii. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - iv. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - v. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - vi. di età superiore ai 75 anni;

- nelle more dell'adozione delle richiamate misure a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 proroga transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti (art. 16-ter, comma 3);
- il successivo decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto, "*al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte*", la necessità di "*introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero*", prevedendo a tal fine che i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'Autorità (art. 2, comma 1).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l'Autorità ha pubblicato in successione:
 - i. dapprima, la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate, destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, a partire dal 1° luglio 2021;
 - le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - ii. successivamente, la deliberazione 208/2022/R/eel che ha definito la regolazione e le modalità di affidamento del servizio a tutele gradualmente disciplinate per le microimprese, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
 - iii. da ultimo, la deliberazione 362/2023/R/eel che ha stabilito (A) le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e (B) le modalità di assegnazione dello stesso;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del servizio, la citata deliberazione 362/2023/R/eel ha affidato ad Acquirente unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate così da rispettare il termine di conclusione delle procedure concorsuali del 10 gennaio 2024;

- in data 26 settembre 2023, Acquirente unico ha pubblicato il Regolamento di gara che, secondo quanto previsto dalla deliberazione 362/2023/R/eel, prevede, tra le altre cose, che le procedure si svolgano secondo le seguenti tempistiche:
 - i. entro il 5 ottobre 2023, presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli operatori interessati;
 - ii. il 6 dicembre 2023, pubblicazione dell'avviso d'asta per la comunicazione agli operatori ammessi alla partecipazione dei dettagli relativi all'asta;
 - iii. l'11 dicembre 2023, svolgimento dell'asta;
 - iv. il 12 dicembre 2023, svolgimento dell'eventuale asta di riparazione e comunicazione degli esiti delle procedure alle imprese individuate provvisoriamente quali esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili;
 - v. entro l'8 gennaio 2024, versamento delle garanzie a copertura del corretto assolvimento del servizio da parte delle imprese individuate provvisoriamente quali esercenti;
 - vi. il 10 gennaio 2024, pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali;
- rispetto al predetto termine di pubblicazione degli esiti di gara, la deliberazione 362/2023/R/eel ha, tra l'altro, fissato al 1° aprile 2024 la data di attivazione del STG, prevedendo così un periodo di tre mesi per l'esecuzione di tutte le attività strumentali a permetterne l'operatività, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisizione delle anagrafiche dei punti di prelievo da parte del Sistema Informativo Integrato, il versamento delle garanzie richieste dai gestori di rete e il trasferimento dagli esercenti la maggior tutela uscenti agli esercenti il STG entranti di informazioni puntuali sui singoli clienti (ossia, su modalità di pagamento e di invio del documento di fatturazione scelta dal cliente);
- inoltre, tra le iniziative informative rivolte ai clienti finali per renderli edotti in merito sia al passaggio al STG, nel caso di clienti non vulnerabili, sia del diritto dei clienti vulnerabili di continuare a essere riforniti nel servizio di maggior tutela, la predetta deliberazione ha anche previsto un obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti, nel periodo compreso tra settembre 2023 e marzo 2024, ad allegare, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente nel periodo da gennaio a marzo 2024, in un foglio separato (ovvero, nel caso di bolletta in formato dematerializzato, in file separato oppure all'interno del file della bolletta nella prima pagina del documento), un'informativa con testo standardizzato definito dall'Autorità, differenziato tra clienti vulnerabili e non vulnerabili.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il decreto-legge 181/23 prevede, tra le altre cose, in prospettiva delle imminenti procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili che (articolo 14):
 - al fine di assicurare un'adeguata informazione degli utenti domestici in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del STG, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE), promuova per il tramite di Acquirente unico e per un

- periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative (comma 1);
- entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità definisca con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il MASE, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni, di cui al medesimo comma, finalizzate all'automatico rilascio dell'autorizzazione all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento, da parte del cliente domestico, per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il STG o dall'esercente il servizio di vulnerabilità (comma 5);
 - l'Autorità provveda ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive, in coerenza con quanto disposto ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure (comma 6).

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto disposto dal decreto-legge 181/23 in ordine al termine, non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, entro cui dovranno essere presentate le offerte da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, sia necessario e urgente fissare al 10 gennaio 2024, la data alla quale dovranno essere svolte le aste, posticipando le stesse rispetto all'attuale termine dell'11 dicembre 2023, previsto dal Regolamento di gara di acquirente Unico;
- in ragione di quanto sopra, sia parimenti necessario incaricare Acquirente Unico di pubblicare, con la massima tempestività, il Regolamento di gara aggiornato con le nuove scadenze che dovranno essere fissate in modo tale da garantire le medesime tempistiche minime tra le varie attività strumentali all'assegnazione del servizio tramite asta attualmente previste da detto Regolamento;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento gli ulteriori interventi regolatori che si rendano necessari per adeguare l'attuale regolazione di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel alla nuova data di svolgimento delle procedure concorsuali, incluse le necessarie modifiche sia ai testi informativi della seconda comunicazione che dovrà essere trasmessa ai clienti domestici serviti in maggior tutela dai relativi esercenti, a partire dal 2024, sia delle tempistiche di invio delle stesse; nell'ambito di tale provvedimento, sarà altresì valutata la revisione dell'attuale termine di attivazione del STG, anche in funzione delle iniziative informative previste dal decreto-legge 181/23,

garantendone la comunicazione, con congruo anticipo rispetto alla data del 10 gennaio 2024, ai partecipanti alle procedure concorsuali

DELIBERA

1. di fissare al 10 gennaio 2024 la data alla quale dovranno essere svolte le aste da parte di Acquirente Unico, con le modalità indicate nel Regolamento di gara;
2. di incaricare Acquirente Unico di pubblicare, con la massima tempestività, il Regolamento di gara aggiornato con le nuove scadenze che dovranno essere fissate in modo tale da garantire le medesime tempistiche minime tra le varie attività strumentali all'assegnazione del servizio tramite asta attualmente previste da detto Regolamento;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e ad Acquirente unico S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini